

## AGEVOLAZIONI

---

### ***La nuova disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche***

di **Debora Reverberi**

L'[articolo 35 D.L. 34/2019](#) (cosiddetto Decreto Crescita), pubblicato in **G.U. n. 100 del 30.04.2019**, ha modificato la disciplina in materia di obblighi informativi delle erogazioni pubbliche introdotta dall'**articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017**.

Si tratta di un **riformulazione integrale della disciplina delle erogazioni pubbliche** che affronta i seguenti aspetti:

- ambito applicativo **soggettivo** (platea dei soggetti interessati dagli obblighi di trasparenza)
- ambito applicativo **oggettivo** (natura e forma dell'erogazione pubblica);
- **regime sanzionatorio** (entità delle sanzioni e decorrenza).

**La nota congiunta Assonime e Cndcec del 06.05.2019** "*Trasparenza delle erogazioni pubbliche: le novità del Decreto Crescita*" analizza puntualmente le novità apportate sul tema dal **Decreto Crescita**.

Per quanto concerne l'**ambito applicativo soggettivo** la nuova disciplina introduce tipologie di adempimenti diversificati in relazione alle seguenti **due categorie di operatori**:

- **associazioni, onlus, fondazioni e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998;**
- **imprese che esercitano attività di cui all'articolo 2195 cod. civ..**

Gli obblighi informativi consistono in generale nella **pubblicazione degli importi e delle informazioni rilevanti** sulle erogazioni pubbliche effettivamente corrisposte al soggetto beneficiario e sono di seguito riassunti con riferimento alle due categorie di operatori disciplinate rispettivamente ai novellati [commi 125 e 125-bis](#) dell'**articolo 1 L. 124/2017**:

Ambito applicativo soggettivo	Modalità di pubblicazione delle informazioni	Termine
Associazioni di tutela ambientale, ai sensi dell'articolo 13 L. 349/1986 Associazioni di consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 D.Lgs. 206/2005 Associazioni, fondazioni, onlus Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998	Obbligo di pubblicazione delle informazioni rilevanti sulle erogazioni pubbliche: <b>nei propri siti internet</b> o <b>in analoghi portali digitali</b>	<b>Entro il 30.06 di ogni anno successivo all'erogazione</b>
<b>Gli imprenditori soggetti all'obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese esercenti:</b> un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; un'attività intermedia nella circolazione dei beni; un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria; un'attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti	Obbligo di pubblicazione delle informazioni rilevanti sulle erogazioni pubbliche: <b>in nota integrativa</b> del bilancio d'esercizio ed eventualmente del bilancio consolidato o per soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, <b>nei propri siti internet secondo modalità liberamente accessibili</b> o <b>in assenza di sito internet, sui portali digitali delle associazioni di categoria</b>	<b>Entro il termine di approvazione del bilancio annuale</b>  <b>Entro il 30.06 di ogni anno successivo all'erogazione</b>  <b>Entro il 30.06 di ogni anno successivo all'erogazione</b>

L'**ambito oggettivo** di applicazione degli obblighi di trasparenza riflette **la ratio legis: evidenziare elementi critici nei rapporti bilaterali tra una specifica impresa o un soggetto del terzo settore e un soggetto pubblico.**

Le erogazioni pubbliche soggette agli adempimenti sopra esposti sono dunque **di qualsiasi forma (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti), in denaro o in natura, effettivamente erogate nel periodo considerato con applicazione del criterio di cassa.**

Sono **escluse** dalla disciplina in esame:

- **le agevolazioni fiscali**, contributi attribuiti in generale a qualsiasi soggetto in possesso

dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento;

- le erogazioni pubbliche di **natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**;
- gli **aiuti di Stato** e gli **aiuti *de minimis*** iscritti al **registro nazionale degli aiuti di Stato**;
- **erogazioni pubbliche per un importo complessivo inferiore a euro 10.000,00** nel periodo considerato.

**Il regime sanzionatorio, in vigore dal 01.01.2020**, equipara le due categorie di operatori destinatari della disciplina e prevede, in caso di violazione degli obblighi di trasparenza, **una sanzione di ammontare pari all'1% dell'erogazione ricevuta con un minimo di euro 2.000,00, oltre alla sanzione accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione.**

In caso di contestazione e di ulteriore inottemperanza **nei 90 giorni successivi** la sanzione è particolarmente onerosa, comportando **la restituzione integrale delle somme ricevute.**

